



IL LIMITE DEI “CONTROLIMITI”

Primato con riserva: il diritto comunitario prevale sul diritto interno, di qualsiasi grado, ad eccezione dei principi fondamentali della Costituzione e dei diritti inviolabili della persona

c.d. teoria dei controlimiti: forma di «patriottismo costituzionale» nazionale (Habermas)

Articolo 4(2) TUE:

“L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella struttura fondamentale, politica e costituzionale [...]”

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZION ALE N. 183/1973

- “deve quindi escludersi che siffatte le limitazioni di sovranità consentite in base all’art. 11 della Costituzione [...] possano comunque comportare per gli organi dell’Unione un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed è ovvio che qualora dovesse mai darsi all’art. 189 una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali.”

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZION ALE N. 1146/1988

- “questa Corte ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell’ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore alle altre norme [...] sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana”

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 232/1989

- “Vero è che l'ordinamento comunitario prevede un ampio ed efficace sistema di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei singoli, di cui il ricorso incidentale alla Corte di Giustizia ex art. 177 del Trattato C.E.E. costituisce lo strumento più importante; ed è non meno vero che i diritti fondamentali desumibili dai principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri costituiscono, secondo la giurisprudenza della Corte delle Comunità europee, parte integrante ed essenziale dell'ordinamento comunitario.
- Ma ciò non significa che possa venir meno la competenza di questa Corte a verificare, attraverso il controllo di costituzionalità della legge di esecuzione, se una qualsiasi norma del Trattato, così come essa è interpretata ed applicata dalle istituzioni e dagli organi comunitari, non venga in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o non attenti ai diritti inalienabili della persona umana. In buona sostanza, quel che è sommamente improbabile è pur sempre possibile; inoltre, va tenuto conto che almeno in linea teorica generale non potrebbe affermarsi con certezza che tutti i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale si ritrovino fra i principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri e quindi siano compresi nell'ordinamento comunitario.”

L'UNIONE EUROPEA

- “Nel giro di 10 anni l’80% della legislazione in materia economica, tributaria e sociale sarà di origine comunitaria” (J. Delors, 1998)